


AUDIZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Bilancio

Ddl di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"

(AC1416)



PREMESSA

L'ANCI non può che condividere gli obiettivi del nuovo decreto legge in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e in materia di immigrazione. Purtuttavia nello spirito costruttivo e fattivo che contraddistingue l'Associazione si ritiene di dover evidenziare al Parlamento alcune criticità che si riportano di seguito.

NUOVE REGOLE RELATIVE AL FONDO SVILUPPO E COESIONE

Il provvedimento innova le procedure e le regole che presiedono alla finalizzazione del FSC. Relativamente ai profili di stretto interesse, non viene più prevista la possibilità applicata nel precedente ciclo di programmazione della sottoscrizione diretta fra lo Stato e la grande Città/Città metropolitana di accordi per il finanziamento di progetti strategici di sviluppo.

Si stabilisce soltanto che l'accordo fra il Governo e la singola Regione, qualora nel territorio della medesima sia presente una Città metropolitana, debba contenere la previsione di risorse a questa destinate, comprese quelle finalizzate alla copertura di alcuni interventi del ciclo precedente per cui era stato previsto il recupero del finanziamento dal dl n. 13 del 2023.

Per quanto riguarda i **Contratti istituzionali di sviluppo** sembra essere stata introdotta un valore finanziario soglia pari a 200 milioni, con la previsione di alcune deroghe il cui ambito non sembra essere chiaro. Pertanto sarebbe opportuno che in sede di conversione si chiarisca la possibilità di stipulare contratti per aree specifiche.

Per quanto riguarda la **strategia Aree Interne**, si condivide la riforma proposta con l'istituzione di una Cabina di regia nazionale, si chiede di salvaguardare le attività in corso finanziate e programmate.

ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD – ZES UNICA

L'istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica sembra rispondere all'esigenza di dotare di un assetto nuovo e coordinato i processi di sviluppo dell'attività di impresa nel sud del Paese.

La costituzione della ZES unica si traduce in particolare in un nuovo assetto di governance che vede l'introduzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, di una struttura tecnica a supporto finalizzata alla predisposizione di un atto fondamentale di programmazione qualificato come Piano strategico della ZES unica.

Finalità manifestata della riforma è quella di integrare e coordinare le risorse che transiteranno attraverso questa pianificazione con le risorse PNRR.

Si fa presente che la ZES unica ha un impatto molto forte sull'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni di questa area del Paese.

Pertanto, alla luce del ruolo strategico generale di tale misura e dell'esigenza di coordinare i processi di investimento pubblico, si evidenzia innanzitutto la necessità che <u>nell'ambito della Cabina di regia ZES</u> istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale vengono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, <u>sia</u>

assicurata la presenza dell'ANCI.

Certamente, il profilo maggiormente critico attiene al ruolo dello Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES. In particolare, l'articolo 13 istituisce presso la Struttura nazionale di missione per la ZES lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'art. 5 de DL 91/2017 e al quale sono attribuite tutte le funzioni autorizzative dei SUAP. A decorrere dal 1 gennaio 2024, dunque, tutte le pratiche autorizzative relative ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche oggi gestite dai SUAP comunali, diventerebbero di competenza nazionale. Come si legge nella Relazione illustrativa al Decreto, materialmente l'estensione dello Sportello Unico digitale per la ZES Unica sarà realizzato all'interno della piattaforma telematica "ImpresalnUnGiorno" del Sistema Camerale.

Il decreto ha di conseguenza una portata estremamente impattante sui Comuni, che sono titolari delle funzioni amministrative in materia di attività e insediamenti produttivi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, funzioni esercitate attraverso il SUAP, disciplinato dal d.P.R. n. 160/2010.

In prima battuta si osserva che il decreto non tiene conto del grandissimo numero di pratiche autorizzative "minori", probabilmente sottostimate e non ben conosciute a livello nazionale, che oggi sono gestite celermente con procedure consolidate a livello territoriale, e che qualora trasferite al SUAP unico comporterebbero un sovraccarico della struttura di missione, tale da creare un pericoloso collo di bottiglia, col rischio concreto - e paradossale - di paralizzare l'iniziativa economica, sottoponendo ogni tipo di attività economica e produttiva a procedure autorizzatorie molto più lunghe e complesse rispetto a quelle oggi vigenti, con il risultato opposto alla ratio del provvedimento di semplificare e agevolare l'avvio o l'ampliamento dell'attività di impresa.

Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle autorizzazioni connesse all'esercizio del commercio su area pubblica, a quelle relative agli esercizi che vendono preziosi, oppure armi, ma anche alle autorizzazioni connesse alle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre, parchi divertimento, circhi, ecc) o anche sagre e feste paesane; a tutte le concessioni per l'occupazione e manomissioni del suolo pubblico (es. passi carrabili, dehors), ma anche le procedure autorizzative concernenti le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi, occupazione di suolo pubblico, ecc ecc. Si tratta di attività che spesso necessitano di autorizzazioni immediate e urgenti e il cui numero sui singoli territori è elevatissimo. Si tratta di attività tipicamente comunali, legate allo sviluppo del territorio e che dal 2012 risultano integrate con il SUE.

Un accentramento a livello nazionale comporta il serio rischio di un fortissimo rallentamento delle procedure, oggi gestite a livello comunale, a tutto svantaggio dell'iniziativa economica.

Si ritiene pertanto assolutamente necessario sottrarre le attività minori, oggi gestite a livello locale, dal campo di applicazione della norma in commento attraverso una declinazione specifica e dettagliata dei procedimenti sottoposti al SUAP unico.

> RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

L'articolo 19 introduce una misura volta ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con qualifica di funzionario da destinare allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, a valere sulle risorse del Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 fino al 31/12/2029, e successivamente a valere su altri fondi nazionali.

Si tratta pertanto di un finanziamento di carattere permanente.

La maggior parte di queste nuove unità di personale (circa 1700 su 2200) è destinata ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Città metropolitane.

Il reclutamento, disciplinato dal comma 4, sarà effettuato con una o più procedure per esami, realizzate centralmente dal Dipartimento per la funzione pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 stabilisce che l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori, collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso, avviene in conformità ai criteri stabiliti dal DPCM di riparto delle risorse finanziarie, previsto dal comma 3 del medesimo art. 19.

Il comma 5 prosegue prevedendo che gli idonei non vincitori confluiscono in un elenco dal quale, per il periodo ordinariamente stabilito per la validità delle graduatorie concorsuali (due anni), tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle non assegnatarie delle risorse finanziarie distribuite con il DPCM di riparto, possono attingere per assumere a tempo indeterminato, a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

L'ANCI segnala che non è stato disciplinato il caso specifico di utilizzo della graduatoria/elenco da parte di un Ente assegnatario delle risorse dell'art. 19 per l'eventuale sostituzione del dipendente assunto a valere sulle risorse del PN Cap-Coe ma cessato anticipatamente a qualsiasi titolo (dimissioni, risoluzione unilaterale...).

A tal fine, si rende necessario un correttivo, utile a specificare:

- che, per gli enti destinatari della misura, la validità della graduatoria prodotta dal concorso disciplinato dal comma 4 è estesa temporalmente fino al 31/12/2029 (termine della copertura degli oneri mediante risorse della Programmazione 2021-2027);
- che a decorrere dalla cessazione della validità della graduatoria, o comunque a decorrere dall'esaurimento della stessa, Comuni, Unioni e Città metropolitane possono procedere alla sostituzione del dipendente cessato mediante le ordinarie procedure di reclutamento.

L'ANCI evidenzia inoltre una criticità nell'individuazione della copertura finanziaria a partire dal 2030 della misura effettuata dal comma 8, lett. f): la formulazione delle richiamate lettere sembra infatti determinare, a decorrere dal 2030, una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (fino a 72MLN di euro per anno). Analogamente la lett. d) dello stesso comma prevede una riduzione del fondo a favore delle città metropolitane fino a 3MLN di euro.

CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI

Il Capo V del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza, stabilisce al comma 2 dell'articolo 21 l'approvazione di un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture suddette di cui agli articoli 10-ter e 14 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Le aree interessate alla definizione e realizzazione delle strutture di permanenza e rimpatrio e di centri di accoglienza, avranno un significativo impatto sui territori e quindi sulle competenze dei Comuni, sul tessuto sociale e nel welfare locale. Per tale motivo, ai fini dell'approvazione del piano straordinario di cui all'articolo 21 comma 2, l'ANCI ritiene necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata.

Tale richiesta si pone in coerenza con quanto sancito dall'art. 9 del D. lgs. 18 agosto, n. 142 secondo cui lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è in linea altresì con quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 del D. Lgs, 18 agosto 2015, n. 142, che prevede che il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati.